

Spett.le

FIPE

Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Piazza G.G. Belli, 2

00153 Roma (RM)

Spett.le

SILB

Associazione Italiana Imprese di

Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo

Piazza G.G. Belli, 2

00153 Roma (RM)

Milano, lì 1 dicembre 2016

Oggetto: SCF/ FIPE – SILB Integrazioni e modifiche alla “Convenzione per la diffusione di Fonogrammi in Discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento danzante” sottoscritta tra SCF e FIPE in data 30 dicembre 2009.

Egregi Signori,


facendo seguito alle intese precedentemente intercorse siamo con la presente a confermarVi che, con effetti dal 1 gennaio 2017, la “Convenzione per la diffusione di Fonogrammi in Discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento danzante” sottoscritta tra SCF e FIPE in data 30 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni(nel seguito la “Convenzione”), deve intendersi riformata come segue:

- all’**art. 1** della Convenzione del 30.12.2009, la definizione di “Locale” viene modificata come segue:

“indica la discoteca, la sala da ballo ed ogni altro analogo locale di intrattenimento danzante autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS con esclusione del night club, sia al chiuso che all’aperto, in cui vengano utilizzati e comunicati al pubblico a scopo di lucro Fonogrammi previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme di legge a scopo di intrattenimento danzante.

- all’**art. 3** della Convenzione, è abrogato l’ultimo comma dell’art. 3.1;

- all’**art. 3** della Convenzione, dopo l’art. 3.1, sono inseriti i seguenti artt.:

MP
1


3.1 bis Ferma restando la facoltà di provvedere al pagamento dei Compensi con le modalità di cui al precedente art. 3.1, gli Esercenti Aderenti hanno facoltà di provvedere in via anticipata al pagamento dei compensi per un dato numero di intrattenimenti mediante l'acquisizione di abbonamenti prepagati (nel seguito "Abbonamenti") rispettivamente da:

- 5 (cinque) Intrattenimenti
- 15 (quindici) Intrattenimenti
- 30 (trenta) Intrattenimenti
- 50 (cinquanta) Intrattenimenti
- 100 (cento) Intrattenimenti
- 150 (centocinquanta) Intrattenimenti

3.1 ter In ragione del carattere anticipatorio del pagamento dei Compensi connaturato alla natura degli Abbonamenti, i Compensi Unitari di cui alla Tabella Tariffaria saranno rispettivamente ridotti:

- del 15% (quindici per cento) quanto all'Abbonamento da 5 (cinque) Intrattenimenti;
- del 15% (quindici per cento) quanto all'Abbonamento da 15 (quindici) Intrattenimenti;
- del 17,5% (diciassette virgola cinque per cento) quanto all'Abbonamento da 30 (trenta) Intrattenimenti;
- del 20% (venti per cento) quanto all'Abbonamento da 50 (cinquanta) Intrattenimenti;
- del 22,5% (ventidue virgola cinque per cento) quanto all'Abbonamento da 100 (cento) Intrattenimenti;
- del 25% (venticinque per cento) quanto all'Abbonamento da 150 (centocinquanta) Intrattenimenti;

3.1 quater Gli abbonamenti sono riferiti al Locale individuato al momento della sottoscrizione ed hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno della sottoscrizione. Scaduto detto termine l'abbonamento non sarà più valido indipendentemente dal numero di Intrattenimenti effettivamente organizzati dall'Esercente Aderente.

- all'art. 6 della Convenzione, dopo l'art. 6.1 è inserito il seguente art.:

6.1 bis In ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte del Sistema Organizzativo Federale di FIPE e della SILB per gli aspetti esecutivi della Convenzione e delle modalità di pagamento dei Compensi introdotte con la previsione degli Abbonamenti di cui al precedente art. 3.1 bis ed a fronte degli obblighi assunti dalla SILB ai sensi del successivo art. 6.4, agli Esercenti Associati Aderenti, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui al precedente art. 6.1, verranno riconosciute, in ragione del carattere anticipatorio

del pagamento dei Compensi connaturato alla natura degli Abbonamenti, in deroga a quanto previsto al precedente art. 3.1 ter, le seguenti riduzioni:

- del 30% (trenta per cento), in luogo del 15% (quindici per cento), quanto all'Abbonamento da 5 (cinque) Intrattenimenti;
- del 30% (trenta per cento), in luogo del 15% (quindici per cento), quanto all'Abbonamento da 15 (quindici) Intrattenimenti;
- del 35% (trentacinque per cento), in luogo del 17,5% (diciassette virgola cinque per cento), quanto all'Abbonamento da 30 (trenta) Intrattenimenti;
- del 40% (quaranta per cento), in luogo del 20% (venti per cento), quanto all'Abbonamento da 50 (cinquanta) Intrattenimenti;
- del 45% (quarantacinque per cento), in luogo del 22,5% (ventidue virgola cinque per cento), quanto all'Abbonamento da 100 (cento) Intrattenimenti;
- del 50% (cinquanta per cento), in luogo del 25% (venticinque per cento), quanto all'Abbonamento da 150 (centocinquanta) Intrattenimenti;
- all'art. 6 della Convenzione, dopo l'art. 6.3 è inserito il seguente art.:

6.4 Al fine di agevolare l'adesione alla Convenzione da parte degli Esercenti Associati, SILB darà ampia informazione a questi ultimi e fornirà ad essi la più completa assistenza al fine di consentire loro un esatto adempimento della Convenzione.

SILB si impegna ad effettuare, per ogni anno di durata della Convenzione e con le modalità operative che verranno in seguito concordate tra le Parti, attività di promozione del ruolo di SCF, di informazione sui diritti dei produttori fonografici e di divulgazione delle condizioni di licenza riservate agli Esercenti Associati ai sensi della Convenzione, sui seguenti canali:

- a) Sito istituzionale di FIPE e di SILB;
- b) Magazine interni di FIPE e di SILB;

SILB inoltre si impegna ad effettuare, per ogni anno di durata della Convenzione e con le modalità operative che verranno in seguito concordate tra le Parti, attività di promozione del ruolo di SCF, di informazione sui diritti dei produttori fonografici e di divulgazione degli obblighi di acquisizione, da parte dei deejay, della licenza c.d. di "copia tecnica" per la riproduzione dei Fonogrammi del Repertorio nei propri archivi, nonché delle condizioni e delle modalità di acquisizione delle licenze SCF.

FIPE e SILB concedono ad SCF la facoltà di utilizzare i marchi istituzionali propri nell'apposita sezione del sito www.scfitalia.it, al fine di divulgare la sottoscrizione della Convenzione.

- l'art. 7 della Convenzione del 30.12.2009 è così integrato "Fintanto che siano in vigore gli accordi tra SCF e SIAE di cui al successivo art. 8bis, l'adesione alla Convenzione può altresì avvenire implicitamente, con il pagamento dei compensi dovuti presso le strutture territoriali della SIAE"

- dopo l'art. 8 della Convenzione del 30.12.2009, è inserito l'art. 8 bis:

ART. 8 BIS – MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI COMPENSI – ABBONAMENTI

Per effetto degli intervenuti accordi tra SCF e SIAE con i quali a quest'ultima è stata affidata l'attività di riscossione dei compensi dovuti da discoteche e pubblici esercizi per le attività di intrattenimento ivi organizzate, le modalità e i termini di pagamento vengono modificate come segue:

in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della convenzione del 30 dicembre 2009, gli esercenti provvederanno a versare a SIAE i compensi da essi dovuti nel mese successivo a quello di effettuazione degli intrattenimenti, in concomitanza con le scadenze di pagamento fissate da SIAE e/o concordate con detto Ente.

Gli Esercenti Aderenti provvederanno altresì all'acquisizione degli Abbonamenti presso le competenti sedi territoriali SIAE le quali provvederanno a scalare gli Intrattenimenti consumati fino all'esaurimento del carnet. Il pagamento degli Abbonamenti verrà effettuato presso le sedi territoriali SIAE entro cinque giorni dall'inizio del primo mese successivo alla dichiarazione resa all'Ente dall'Esercente Aderente di voler acquistare uno dei pacchetti in abbonamento di cui al precedente art. 3.1bis.

- l'art. 11.1 della Convenzione del 30.12.2009, è da intendersi così modificato:

11.1 La Convenzione, così come modificata del presente documento, avrà validità ed efficacia dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. In assenza di disdetta formulata entro il 30 settembre di ogni anno a far tempo dal 2019, si intende automaticamente rinnovata di anno in anno per l'anno successivo. Le Parti concordano sin d'ora che, in mancanza di accordo entro il 31 dicembre dell'anno nel quale viene data disdetta della Convenzione, quest'ultima resterà in vigore per ulteriori dodici mesi al fine di consentire lo sviluppo e la finalizzazione di nuovi accordi. Decorso inutilmente detto ulteriore termine, SCF avrà facoltà di procedere liberamente nei confronti degli Esercenti ai sensi della normativa vigente.

La Tabella Tariffaria (All. 1 alla Convenzione del 30.12.2009) è sostituita dalla seguente:

TABELLA TARIFFARIA

NON ASSOCIATI SILB		SCONTO ASSOCIATIVO APPLICATO	
CAPIENZA	TARIFFA INTRATTENIMENTO	CAPIENZA	TARIFFA INTRATTENIMENTO
1-200	€ 21,00	1-200	€ 14,70

MP

[Handwritten signatures]

201-500	€	33,00	201-500	€	23,10
501-750	€	41,00	501-750	€	28,70
751-1000	€	50,00	751-1000	€	35,00
1001-1500	€	58,00	1001-1500	€	40,60
Oltre	€	66,00	Oltre	€	46,20

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla Convenzione del 30.12.2009 e all'addendum Night Club del 12 luglio 2010.

Vi preghiamo di restituirci la presente, timbrata e sottoscritta dai Legali Rappresentanti, per conferma ed accettazione.

Cordiali saluti,

SCF Consorzio Fonografici

Il Presidente

Enzo Mazza


Per accettazione:

FIPE

Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Il Presidente

Lino Stoppani



SILB

Associazione Italiana di Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo

Il Presidente

Maurizio Pasca

